



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il 05/02/2010
Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

COPIA

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Numero 16 del 02/02/2010

Oggetto: **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2010.-**

L'anno duemiladieci il giorno due del mese di Febbraio alle ore 17:45 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 1252 del 27.01.2010

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	GIOVANNINI RICCARDO	P
CINCI STEFANO	P	CICERO ALESSANDRO	P
FABBIANI CAMILLA	P	BELLESI SILVANO	P
PEDANI VITTORIA	P	LUCCHESINI GIORGIO	P
MARINI GABRIELE	P	AIAZZI MARTA	P
LA PLACA LUISA	P	NENCINI ALESSANDRO	P
GUTTADAURO GIANLUCA	P	CAVICCHIOLI LUCIANO	P
FERRINI ANDREA	P	METTA PAOLA	P
BIANCUCCI KETI	P	FRANCESCHI LETIZIA	P
GALARDI LORENZO	P	IORE LEONARDO PAOLO PIETRO	P
TICCI LORENZO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:
BARTALUCCI MASSIMO, CASPRINI FEDERICA, LENZI MAURO, LOGI MASSIMO,
SIGNORINI SERENA

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR.
DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 21, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la predisposizione del Bilancio di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2010 e di quella Pluriennale 2010-2012, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO che la predetta Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2010–2012 di accompagnamento al suddetto documento previsionale contiene, tra l'altro, l'indicazione della politica fiscale e tariffaria dell'Amministrazione Comunale per il prossimo triennio;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

VISTA la Legge Finanziaria per l'anno 2002 approvata con Legge n. 448 del 28.12.2001, ed in particolare l'art. 27 comma 8 della stessa, in cui viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e' fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 pubblicata in G.U. n. 299 del 27.12.2006 Suppl. ord. N. 244 - Legge Finanziaria per l'anno 2007, ed in particolare l'art. 1 comma 156 in materia di esatta individuazione dell'organo competente all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta, nonché i commi 161/169 in materia di modifica alla disciplina del tributo;

VISTO l'art. 1 comma 169 della stessa Legge Finanziaria 2007 in cui viene ribadito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 301 del 29.12.2009 con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci comunali dal 31 dicembre al 30 aprile 2010;

VISTA la Legge Finanziaria per l'anno 2010, Legge n. 191 del 23.12.2009, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2009 – S.O. n. 243;

VISTO il D.L. 93/2008, nonché il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla Legge 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad assi attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, dello stesso Decreto legge 27

maggio 2008 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani TARSU;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, ed in particolare l'art. 3 dello stesso in cui viene ribadito a conferma che "Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31.12.2009, e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici..."

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 30.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il passaggio dal sistema di riscossione tramite il Servizio Riscossione Tributi al sistema di riscossione in proprio a far data dal 01.01.2006

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta adottato con deliberazione Consiliare n° 138 del 29/12/1998, successivamente modificato con propri atti n° 2 del 10/03/1999, n. 105 del 29.11.2000, n. 9 del 09.02.2001, n. 12 del 28.02.2002, n. 17 adottato in data 19.03.2003, n. 23 del 28.02.2005, con atto n. 47 del 16.06.2005, con atto n. 23 del 10.03.2006, ed in ultimo con atto dello stesso organo n. 31 del 15.03.2007, in ultimo con atto C.C. n. 24 del 06.03.2008 tutti esecutivi ai sensi di legge;

VISTO il Decreto legge n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008 con il quale e' stata abolita l'ICI sulla prima casa, incluse le relative pertinenze con il limite di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7, cos' come previsto dal regolamento comunale, con eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali l'imposta rimane dovuta;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili fino alla data del 31.12.2009;

RITENUTO opportuno non apportare variazioni alle aliquote come approvate per l'anno d'imposta 2009 cos' che la determinazione delle aliquote e detrazioni come sopra proposta risulta coerente con le previsioni di gettito I.C.I. iscritte nel bilancio del corrente esercizio;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio Entrata – in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze – in ordine alla regolarità contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 20 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e n. 17 consiglieri votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 14;
- voti contrari: n. 3;
- Consiglieri astenuti: n. 4 (Lucchesini, Aiazzi, Metta e Cavicchioli);

Pertanto,

DELIBERA

1. per quanto in narrativa meglio specificato di confermare le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2010 nella stessa misura di quelle previste per l'anno 2009 e di dare atto, pertanto, che le stesse risultano come dal prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente atto, entro 30 giorni dalla data in cui e' divenuto definitivo, alla Prefettura di Siena nonché al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale -, così come previsto dall'art. 52 comma n. 2 del D.L.vo n. 446/97 e dalla Circolare n. 241/E del 29.12.2000= e allo stesso tempo di rendere pubblico lo stesso mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 58 comma 4 D.L.vo n. 446/97);
3. con votazione separata, avente esito invariato, (con n. 14 voti favorevoli, n. 3 voti contrari e con l'astensione dei Consiglieri Lucchesini, Aiazzi, Metta e Cavicchioli), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suesesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 05/02/2010 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D'Aco

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì 05/02/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010

Con Decreto Legge n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008 e' stata **abolita l'ICI sulla prima casa**, incluse le relative pertinenze con il limite di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7, cosi' come previsto dal regolamento comunale, con eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali l'imposta rimane dovuta.

Si considerano, altresì assimilate all'abitazione principale, pertanto esenti, dietro presentazione di apposita comunicazione all'ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la scadenza del versamento a saldo:

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che e' obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore e lo stesso non sia proprietario anche dell' unita' immobiliare in cui risiede.

L'aliquota ordinaria e' pari al 7 per mille.

Aliquota 5 per mille: .

- 1) Fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia) utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare del diritto.
- 2) Tutte le unita' immobiliari ad uso abitativo nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia), nelle quali il soggetto passivo, stabilisce la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie;
- 3) Tutte le unita' immobiliari ad uso abitativo nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia) concesse in uso gratuito dal proprietario/comproprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. In questo caso è necessario inoltrare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per il versamento a saldo.
- 4) Le unita' immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 431/98 art. 2 comma 3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovra' essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.

Aliquota 4 per mille:

Le unita' immobiliari concesse in locazione a canone concordato dal proprietario a Sienacasa spa, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 431/98 art. 2 comma 3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovra' essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.

Aliquota 2,5 per mille:

Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori.

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa sono esenti dall'imposta ex art. 7 lettera h del Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 504.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in € 108,46.